

OGGETTO: APPROVAZIONE DIRETTIVE PER REDAZIONE NUOVA VARIANTE URBANISTICA RIGUARDANTE L'AMBITO ATTUALMENTE SOGGETTO A PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE - P.R.P.C. STRADA STATALE SS.13 PONTEBBANA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Gemona del Friuli è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n.0430 del 20.02.1975;

Premesso inoltre che il Comune di Gemona del Friuli è dotato di Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa pubblica della strada statale SS.13 adottato ai sensi dell'art. 45 della L.R. n° 52/91 con Delibera del Consiglio Comunale n° 34 del 03.07.1996 ed approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 21.03.1997 _ B.U.R. n. 22 dd. 28.05.1997, strumento urbanistico di nuovo impianto derivante dal Piano Particolareggiato SS.13 adottato con Deliberazione consiliare n° 139 del 06.03.1980 e approvato dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto n° 40/U/S.G.S. in data 14.05.1981 pubblicato per estratto sul B.U.R. n. 62 dd. 02.06.1981;

Accertato e considerato che il riferimento di tale piano particolareggiato – PRPC, alla pianificazione generale – PRGC, è costituito dalla variante generale al P.R.G.C. n. 18 approvata nell'anno 1995;

Dato atto che tale strumento urbanistico attuativo ha avuto negli anni, la finalità principale e l'obiettivo prioritario di delineare funzionalmente uno sviluppo strategico dell'ambito della strada statale SS.13 asse viario che attraversa il territorio comunale in direzione nord-sud;

Evidenziato che il piano particolareggiato ha perseguito, in sintesi, i seguenti obiettivi principali:

- riassetto funzionale;
- recupero di un'immagine unitaria dell'intero ambito;
- sviluppo delle risorse territoriali;
- riqualificazione ambientale;

Considerato che tali strategie e obiettivi erano in particolare volti ad un riassetto generale dell'ambito mediante una pianificazione che disciplini uno sviluppo ordinato del tessuto insediativo partendo da approfondimenti programmatici sul tema della viabilità, il tutto finalizzato all'ottenimento di un'immagine unitaria della strada statale e della sua riqualificazione anche mediante un attento sistema di salvaguardia dettato soprattutto da puntuali fasce di rispetto;

Considerato inoltre che per l'attuazione delle previsioni e il raggiungimento degli obiettivi sono state fissate con apposite Norme Tecniche di attuazione le procedure attuative;

Accertato che a seguito dell'approvazione dell'esecutività del Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa pubblica della strada statale SS.13 sopra richiamato, sono state approvate alcune varianti allo stesso, riportanti alla base le medesime finalità dell'impianto generale ma caratterizzate nello specifico dalla revisione, in diminuzione, dei perimetri di tale piano, ripermetroazione derivante da una ricognizione dello stato di attuazione delle previsioni generali e da adeguamenti alle varianti allo strumento urbanistico generale comunale P.R.G.C. che nel corso degli anni ha disciplinato lo sviluppo dell'itero territorio e non solo dell'ambito della strada statale - SS. 13;

Evidenziato che con le varianti n. 2 (approvata con Delibera Consiglio Comunale n° 45 dd. 30.06.2000 e pubblicata sul B.U.R. n° 32 dd. 09.08.2000) e 3 (approvata con Delibera Consiglio Comunale n° 34 dd. 29.09.2006 e pubblicata sul B.U.R. n° 5 dd. 31.01.2006) al PRPC SS.13, sono state approvate delle revisioni ai

contenuti del piano originario e, in particolare, sono stati stralciati dal PRPC e restituiti al P.R.G.C., i temi relativi all'organizzazione degli insediamenti frontestanti l'asse stradale nonché i temi relativi all'ambiente in generale e, inoltre, è stata condotta in tali sedi un alleggerimento generale degli impegni e degli oneri dei privati di cui all'articolo sulle convenzioni speciali riportate sulle N.T.A. nonché, la possibilità di apportare modifiche ed aggiustamenti alle previsioni di PRPC in sede di progetto esecutivo delle opere viarie per adattarsi a mutate condizioni;

Considerato che, il Piano Regolatore Particolareggiato comunale di iniziativa pubblica PRPC SS.13 fissava, ai sensi di legge, i termini non superiori a dieci anni per l'attuazione degli interventi e per l'eventuale espropriazione delle aree funzionali al raggiungimento degli obiettivi in esso sanciti;

Dato atto che l'ultima variante al P.R.P.C. che ha rivisto in generale i contenuti di tale strumento è la variante n° 3 approvata con D.C.C. n° 34 del 29.09.2006, i cui effetti risultano pertanto ad oggi scaduti;

Accertato che dopo la variante n° 18 al P.R.G.C. che ha introdotto le previsioni per lo sviluppo del nuovo PRPC SS.13 sono state approvate varie varianti allo strumento urbanistico generale comunale P.R.G.C. ivi comprese varianti di carattere generale e varianti che hanno modificato il Piano Strutturale Comunale P.S.C., strumento che ai sensi degli artt. 3-4 del D.P.R. n° 086/Pres, individua e sintetizza in sistemi la strutturazione di obiettivi e strategie costituenti, di fatto, direttive per la pianificazione;

Considerato ed accertato che l'ultima revisione al Piano Strutturale Comunale P.S.C. è stata approvata con la variante n° 55 al P.R.G.C. approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/2016 la cui conferma di esecutività è avvenuta con Delibera della Giunta Regionale n. 343 del 04.03.2016 e pubblicata sul B.U.R. n. 12 del 23.03.2016, con la quale sono state stabilite nuove strategie e obiettivi per lo sviluppo pianificatori del territorio del gemonese;

Evidenziato che il PSC sopra riportato, introduce tra i vari sistemi in esso riconosciuti anche i vari ambiti parzialmente o totalmente compresi nel P.R.P.C. in parola delineandone pertanto lo sviluppo generale come sistema integrato con il restante territorio comunale;

Constatato che l'elaborazione del nuovo P.R.P.C. SS.13 ha segnato la conclusione del ciclo pianificatorio finalizzato alla saldatura tra gli atti straordinari della ricostruzione e la ripresa di un processo ordinario di sviluppo, fase ad oggi ben delineata ed attuata e perciò meritevole di essere relazionata senza distinzione con tutto il sistema insediativo presente sul territorio comunale;

Accertato che l'attuazione del P.R.P.C. è stata attuata per le parti che l'amministrazione riteneva strategiche e funzionali ad uno sviluppo ordinato dell'ambito, in quanto relazionata alle altre parti del territorio comunale ed ai collegamenti che l'asse viario SS.13 garantisce con in comuni contermini;

Accertato inoltre che le amministrazioni comunali che si sono insediate dopo l'entrata in vigore del P.R.P.C. e sue varianti, non hanno ad oggi, avviato attività progettuali specifiche per l'attuazione di quanto risulti incompleto rispetto alle previsioni contenute nel P.R.P.C. né, tantomeno, introdotto opere da riferirsi a tale piano nel Programma triennale delle opere pubbliche;

Ritenuto che non sia più conveniente riattivare la programmazione attuativa del PRPC e sue procedure attuative ma sia, ad oggi, anche vista la mutata disciplina urbanistica ed edilizia, più conveniente dotarsi di altri istituti che portino ad approvazione di progetti specifici con eventuali contestuali adozioni di variante e procedure espropriative che siano riferite esclusivamente a singole opere ovvero, allo sviluppo puntuale di singole aree con riferimento a risorse finanziarie certe e non interessando da attività espropriativa interi comparti per i quali la progettazione non è ancora stata attivata;

Ritenuto inoltre non più corrispondente al pubblico interesse in ragione delle considerazioni suindicate, continuare ad impegnare l'amministrazione pubblica e soggetti attuatori privati, mediante avvio di procedure indirette di attuazione aventi tra i contenuti cessioni a titolo gratuito di aree al patrimonio indisponibile comunale nonché realizzazioni di opere a seguito di approvazione di progetti da parte del comune, progetti che ad oggi non sono avviati in quanto non di interesse;

Dato atto che la cessione gratuita di aree al patrimonio comunale non rientra tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale in quanto, risulta non più conveniente né strategico atteso che, si dovrebbe garantire adeguate risorse specifiche legate ad una manutenzione costante;

Ritenuto di gestire lo sviluppo pianificatorio e la sua organica attuazione in unico strumento urbanistico generale che rimandi a pianificazione attuativa pubblica o privata solo ed esclusivamente in alcuni specifici contesti e che consenta invece procedure più snelle nel rispetto comunque dei principi generali e della pianificazione particolareggiata di settore ormai consolidata in varie materie tra cui paesaggio, commercio e reti infrastrutturali;

Evidenziato che al momento è in itinere la variante urbanistica al P.R.G.C. che ha, tra i suoi contenuti, la reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali e che, in tal sede, è opportuno fare una ricognizione delle reti infrastrutturali viarie esistenti ed in previsioni già aventi relazioni con l'asse viario della strada statale SS.13 differenziando poi tale rete infrastrutturale e riclassificandola in previsioni da stralciare e previsioni da reiterare;

Ritenuto di impartire pertanto, al settore comunale preposto delle direttive che in sintesi, richiamando, facendo proprio e riassumendo quanto illustrato in premessa, abbiano ad oggetto una nuova variante agli strumenti urbanistici;

Di avviare inoltre le necessarie verifiche relative allo stato di validità di eventuali obbligazioni disciplinate da convenzione o atti equivalenti ultradecennali stipulati tra amministrazione comunale e soggetti attuatori privati, che avessero ad oggetto procedure attuative indirette legate da, come premesso, convenzioni o atti equivalenti e contenenti eventuali promesse di cessione di aree e/o realizzazione di opere per le quali le previsioni di realizzazione non siano mai state attuate previo avvio di attività progettuale di opere pubbliche comunali, concludendo e risolvendo pertanto, ove sussistano le condizioni, tali atti;

Vista la Legge Regionale n° 05 del 23.02.2007 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" e s.m.i.;

Richiamato il comma 8 - art. 63 della L.R. 05/2007;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale

DELIBERA

Di dare atto, di fare proprio ed approvare quanto riportato in premessa;

Di approvare ed impartire, ai sensi dell'art.63 bis comma 8 della L.R.5/2007 e s.m.i, richiamando, facendo proprio e riassumendo quanto illustrato in premessa, le *direttive* per la redazione di una variante agli strumenti urbanistici che abbia ad oggetto:la pianificazione dell'ambito già soggetto a P.R.P.C. aggiornando i contenuti

allo stato di fatto, confermando i contenuti ancora attuali e prevedendo le azioni necessarie al riassetto funzionale e alla riqualificazione nonché alla corretta gestione degli insediamenti;

Di avviare inoltre le necessarie verifiche relative allo stato di validità di eventuali obbligazioni disciplinate da convenzione o atti equivalenti ultradecennali stipulati tra amministrazione comunale e soggetti attuatori privati, che avessero ad oggetto procedure attuative indirette legate come premesso, convenzioni o atti equivalenti e contenenti eventuali promesse di cessione di aree e/o realizzazione di opere per le quali le previsioni di realizzazione non siano mai state attuate previo avvio di attività progettuale di opere pubbliche comunali, concludendo e risolvendo pertanto, ove sussistano le condizioni, tali atti;

Di incaricare il Responsabile del Settore comunale preposto, all'assunzione di ogni provvedimento conseguente alla presente deliberazione;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 19, della L.R. 21/03 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/04.